

REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2009 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2009****che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 113 *quinquies*, paragrafo 2, e l'articolo 121, terzo e quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Nel regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione⁽²⁾ figurano le denominazioni di origine protette «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» e «Montello e Colli Asolani». Tali denominazioni sono state sostituite dalle denominazioni di origine protette «Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene — Prosecco», «Colli Asolani — Prosecco» e «Asolo — Prosecco» in seguito al decreto italiano del 17 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 173 del 28 luglio 2009.

(2) Nello stesso decreto la varietà di vite «Prosecco» è ora denominata «Glera». Per evitare qualsiasi confusione tra il nome della denominazione di origine «Prosecco» e il nome della varietà di vite, è opportuno sostituire nel regolamento (CE) n. 606/2009 il termine «Prosecco», laddove designa la varietà di vite, con il termine «Glera».

(3) Le autorità italiane hanno ufficialmente segnalato che la varietà «Prosecco/Glera» non può essere coltivata nella regione «Trentino-Alto Adige»; è quindi opportuno che nel regolamento (CE) n. 606/2009 tale regione non sia più menzionata come possibile regione di produzione di tale varietà.

(4) Nell'allegato I A, appendice 7, del regolamento (CE) n. 606/2009 è stato riscontrato un refuso nelle prescrizioni riguardanti il trattamento per elettrodialisi. Le unità per il limite massimo nel simulatore devono essere espresse in µg/l e non in g/l.

(5) È necessario modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009.

(6) Il regolamento (CE) n. 606/2009 si applica dal 1° agosto 2009. A fini di coerenza con la legislazione nazionale italiana e per garantire l'uniformità delle pratiche enologiche per le vendemmie 2009, è opportuno che tali modifiche e rettifiche siano applicabili retroattivamente a decorrere dal 1° agosto 2009.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione di cui all'articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009**

L'allegato II del regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

1) nella sezione B, punto 4, lettera a), il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere elaborati in modo tradizionale utilizzando, quali componenti della partita (*cuvée*), vini ottenuti dalle uve della varietà "Glera" raccolte nelle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia;»

2) la sezione C è così modificata:

a) il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tuttavia, le partite (*cuvées*) destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta "Prosecco", "Conegliano Valdobbiadene — Prosecco" e "Colli Asolani — Prosecco" o "Asolo — Prosecco" ed elaborate a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.»

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

- b) al punto 9, lettera a), il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«A titolo di deroga, un vino spumante di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta può essere ottenuto utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), vini ottenuti da uve della varietà “Glera” raccolte nelle regioni delle denominazioni di origine “Prosecco”, “Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco”, “Colli Asolani — Prosecco” e “Asolo — Prosecco”»;

- 3) nell'appendice 1, il termine «Glera» è inserito dopo il termine «Girò N» e il termine «Prosecco» è soppresso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Articolo 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 606/2009

Nell'allegato I A, appendice 7, punto 1.4, sesto comma, del regolamento (CE) n. 606/2009, il testo della terza frase è sostituito dal seguente:

«Per l'insieme dei composti dosati il tenore nel simulatore dovrà essere complessivamente inferiore a 50 µg/l.».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione
